

TEATRO MASSIMO BELLINI

CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento 484 del 27 NOV. 2017

OGGETTO: Approvazione dell'impegno di spesa in ordine ai ricorsi proposti dall'Ente innanzi al Tribunale Civile di Catania avverso le ordinanze ingiunzioni nr. 17/0874 prot. nr. 451 del 19 aprile 2017; nr. 17/0875 e nr. 17/0876 prot. nr. 452 del 19 aprile 2017.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 20 12 Competenze

Cap. Spese per

Somma stanziata €

Impegni assunti €

Fondo disponibile €

Visto ed iscritto a 1 N. 1003

de 1 Cap. 106640

nel partitario uscita di competenza l'impegno di
€ 345.112,50 IVA

addi 28/12 2017

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE


SETTORE SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO

Prot. n. del

Il Compilatore

Visto:

Il Capo Settore


Il Direttore Amministrativo


SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno duemila diciassette
il giorno 27 del mese di novembre il
Sovrintendente giusto decreto del Presidente della
Regione Siciliana n. 248 del 29 Giugno 2015, ha adottato
il seguente provvedimento.

OGGETTO: Approvazione dell'impegno di spesa in ordine ai ricorsi proposti dall'Ente innanzi al Tribunale Civile di Catania avverso le ordinanze ingiunzioni nr. 17/0874 prot. nr. 451 del 19 aprile 2017; nr. 17/0875 e nr. 17/0876 prot. nr. 452 del 19 aprile 2017.

II SOVRINTENDENTE

Premesso che l'Ente in data 22-25 marzo e 17-19 maggio 2011 subiva un accertamento da parte dell'Ispettorato, il quale concludeva i propri rilievi con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 02092011CTCT del 19 maggio 2011 avente ad oggetto il periodo dal 01/06/2006 al 31/12/2010;

Che all'esito dell'ispezione, i verbalizzanti segnalavano l'assenza del certificato di agibilità, formulando un'ampia riserva e rinviando la valutazione ed il conseguente controllo ad un successivo esame;

Che un secondo accesso ispettivo iniziava il 18/10/2011 e si concludeva con il verbale unico di accertamento n. 00692012CTCT del 10/04/2012 con il quale si contestava l'assenza del certificato di agibilità per gli anni 2008, 2009 e 2010;

Che, in riferimento all'ordinanza ingiunzione nr. 17/0874 il verbale veniva notificato in data 3 maggio 2012 a Gelardi Sergio, quale Commissario straordinario dell'Ente per il periodo dal 12/09/2006 al 18/12/2008 con una sanzione per un ammontare pari a euro 2.681.594,00,

Che In riferimento all'ordinanza ingiunzione nr. 17/0875 il verbale veniva notificato in data 3 maggio 2012 a Stancanelli Raffaele, quale Presidente dell'Ente per il periodo dal 19/12/2008 al 03/12/2009 con una sanzione per un ammontare pari a euro 2.465.852,00;

Che In riferimento all'ordinanza ingiunzione nr. 17/0876 il verbale veniva notificato in data 3 maggio 2012 a Cancellieri Anna Maria, quale Commissario straordinario dell'Ente per il periodo dal 03/12/2009 al 26/02/2011 comminandogli una sanzione per un ammontare pari a euro 2.748.197,00;

Che le ordinanze di ingiunzione sopra menzionate venivano notificate anche all'Ente, in qualità di responsabile solidale per un'esposizione complessiva pari a € 7.895.643,00;

Che le opposizioni alle suddette ordinanze ingiunzioni richiedevano l'esame e l'approfondimento di una serie di questioni complesse che di seguito, a titolo esemplificativo, si elencano:

- 1) Sulla mancanza di un diritto di proprietà e o di un diritto personale di godimento in capo all'Ente;
- 2) Sulla decadenza dal potere sanzionatorio;
- 3) Sulla mancata conclusione del procedimento nel termine previsto dall'art. 2 L. 241/90;
- 4) Sulla mancata tempestività nella trasmissione del rapporto;
- 5) Sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento;
- 6) Sulla nullità dell'ordinanza ingiunzione per vizio derivato dall'avvertenza della facoltà di audizione degli interessati;
- 7) Sulla mancanza di competenza dell'Ispettorato del Lavoro a emanare l'ordinanza-ingiunzione;
- 8) Sulla prescrizione degli illeciti;
- 9) Sulla carente o omessa motivazione dell'ordinanza-ingiunzione;
- 10) Sulla nullità dell'ordinanza ingiunzione per vizio genetico dovuto a errore nei conteggi;
- 11) Sulla inapplicabilità delle sanzioni all'Ente in quanto trattasi di Ente pubblico;
- 12) Sull'esclusione della configurabilità della responsabilità solidale in quanto l'Ente è un ente pubblico;
- 13) Questioni di legittimità costituzionale;
- 14) Sull'insussistenza dell'elemento oggettivo della condotta;

- 15) Sull'insussistenza dell'elemento soggettivo;
- 16) Sull'inesigibilità della condotta dovuta;
- 17) Sull'errore scusabile e la sussistenza dell'esimente della buona fede;
- 18) Sull'estinzione della sanzione per effetto del ritardato pagamento;
- 19) Sulla violazione del principio del ne bis in idem sostanziale;
- 20) Sul rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia;
- 21) Ulteriore questione di legittimità costituzionale;
- 22) Sulla mancanza di responsabilità del rappresentante legale e dell'Ente;
- 23) Sulla decadenza del mandato del commissario e mancanza di responsabilità dell'Ente;
- 24) Sull'onere probatorio;

Che per l'approfondimento delle suddette questioni era necessario ricercare una competenza giuslavoristica non limitata al diritto nazionale ma che necessitava un'approfondita conoscenza anche del diritto europeo e internazionale;

Che, nelle more dell'esecutività del Regolamento per l'affidamento dei servizi legali, è stata individuata nella figura dell'avv. Roberto Cosio (del Foro di Catania), avvocato specializzato in materia lavoristica con particolare riferimento al diritto dell'Unione Europea (con studio in via Aldebaran, n° 18), la professionalità più idonea ad approfondire le sopracitate questioni, per assicurare all'Ente la migliore difesa possibile;

Che sono state iscritte a ruolo, in data 19/05/2017, con regolare procura, tre opposizioni a ordinanze ingiunzioni, contenenti l'approfondimento delle sopracitate questioni;

Che in data 06/03/2018 è stata fissata l'udienza per la discussione relativa alla sospensiva delle tre ordinanze ingiunzioni opposte;

Visto il progetto di parcella dell'avv. Roberto Cosio, redatto ai sensi degli artt. 1-1 D.M. 55/2014, ai minimi dei parametri professionali abbattuti di un ulteriore 30% ;

Ritenuto di dover impegnare la spesa, per un importo complessivo pari a € 31.511,25 oltre IVA, di cui € 26.347,20 per competenze professionali (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e/o trattazione e fase decisionale), € 3.952,08 per spese generali, € 1.211,97 per cassa avvocati;

Per i motivi esposti in premessa

DISPONE

Impegnare la spesa di € 31.511,25 oltre IVA, di cui € 26.347,20 per competenze professionali (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e/o trattazione e fase decisionale), € 3.952,08 per spese generali, € 1.211,97 per cassa avvocati, sul cap. U106640 del bilancio 2017.

L'IVA pari ad € 6.932,48 grava sul cap. U541362 del medesimo bilancio.

Nel rispetto della legge istitutiva dell'Ente e dello Statuto, la firma della procura ad litem rientra nelle competenze e nei poteri del Presidente dell'Ente.

Il Sovrintendente
Dott. Roberto Grossi

